

CIRCOLARE N. 204/21

Roma, 05/10/2021

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: definiti i criteri di gestione dell'emergenza

Roma 5 ottobre 2021 _ Segnaliamo la pubblicazione del decreto del 2 settembre 2021, (Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021) con il quale il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro stabiliscono i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il decreto sottolinea la necessità _ in caso di incendi _ di adottare misure organizzative e gestionali, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento delle procedure standardizzate.

Addetti alla sicurezza

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

E' necessario adottare le misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti e dei docenti

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l'attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

ALLEGATO

GU n.237 del 4 ottobre 2021